

STATUTO

FONDAZIONE BETANIA DI MARIA AMARE PER VIVERE

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 È costituita la Fondazione con i requisiti di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata

FONDAZIONE BETANIA DI MARIA AMARE PER VIVERE

in breve, denominabile anche "F. B. M. AMARE PER VIVERE" (di seguito la "**Fondazione**").

Solo a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la Fondazione potrà utilizzare l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e avrà l'obbligo di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore ed è disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice civile.

ART. 2

SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede legale in Verolanuova (BS) Via Cappuccini 2.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

2.3 La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 3

SCOPO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

La Fondazione nasce dalla trasformazione dell'Associazione "Casa Famiglia Betania di Maria ODV", con la volontà di creare una comunità solidale che si prenda cura delle persone più fragili. Crede fermamente nel valore della famiglia e nell'importanza di offrire un sostegno concreto a chi ne ha bisogno.

I nostri progetti sono rivolti principalmente a minori anche con disabilità e disturbi cognitivi, famiglie e persone, con l'obiettivo di garantire loro un futuro migliore.

L'articolo 14 e seguenti del Codice civile (Libro Primo, Titolo I delle Persone Giuridiche, Capo II delle Associazioni e Fondazioni) declinano la Fondazione come un ente dotato di personalità giuridica privata (caratterizzata da un riconoscimento formale), il cui patrimonio sia

destinato ad un fine possibile, lecito e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è, pertanto, destinato esclusivamente al raggiungimento dello scopo per il quale l'ente è stato costituito.

La Fondazione, ispirata ai principi della Chiesa cattolica, si impegna a promuovere la solidarietà e a difendere la dignità di ogni persona.

Crede in un mondo dove l'accoglienza, l'inclusione del disagio fisico e mentale e la condivisione siano valori fondamentali. Il suo impegno si concentra sulla famiglia come nucleo fondamentale della società e sulla necessità di sostenere coloro che si trovano in situazioni di fragilità.

Attraverso azioni concrete e il coinvolgimento attivo, vogliamo costruire una comunità più giusta e solidale secondo l'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, in particolare delle lettere a), d), i), q), r), e u).

Di seguito le azioni concrete:

1. Garantire la tutela e l'accoglienza di minori in situazioni di vulnerabilità attraverso progetti realizzati in collaborazione con le istituzioni pubbliche, private ed ecclesiastiche;

2. Creare e gestire strutture del tipo

a) "comunità-famigliare" per l'accoglienza di minori allontanati, secondo le linee di uno specifico progetto e secondo la necessità e le possibilità, di accoglienza temporanea per ragazze madri, gestanti in difficoltà;

b) "alloggi per l'autonomia" al fine di garantire supporto nel percorso di reinserimento nella società di neomaggiorenni che, vivendo fuori dalla loro famiglia d'origine, hanno bisogno di misurarsi, in uno spazio tutelato di autonomia;

c) "nido-famiglia", per offrire ai bimbi un ambiente familiare denso di relazioni, significati ed affetti, in cui sentirsi protetti e in cui vivere le prime esperienze ed avventure creando un ambiente educativo per il minore accolto e di supporto per madri in difficoltà;

d) altre strutture al fine di promuovere lo stato di salute e il benessere fisico di minori e famiglie in difficoltà;

e) altre strutture a carattere familiare, dove i bambini possano sperimentare le prime relazioni significative e ricevere cure personalizzate.

f) spazi di vita indipendente per giovani adulti, offrendo servizi di sostegno e accompagnamento personalizzati per favorire il loro inserimento sociale e lavorativo;

3. Realizzare servizi di sostegno e consulenza:

a) educativo, psicologico e sociale

b) percorsi di accompagnamento per ragazze madri e gestanti in difficoltà.

c) percorsi di accompagnamento alla genitorialità.

d) per le coppie, promuovendo attività che favoriscono la

conoscenza reciproca, la comunicazione e la crescita spirituale.

e) ambienti di benessere inclusivo e accogliente dove individui e famiglie possano partecipare a diverse attività come ad es. laboratori creativi. L'obiettivo è promuovere la salute psico-fisica, rafforzare i legami sociali e prevenire il disagio attraverso un'offerta diversificata e attenta ai bisogni di ciascuno

4. Prevenire il disagio e promuovere la salute attraverso la creazione di opportunità per il benessere individuale e familiare, sia in gruppo che individualmente. Attuando anche interventi di supporto familiare e individuale qualora ce ne fosse la necessità.

5. Promuovere e Riconoscere la famiglia come risorsa preziosa per la comunità e investire in servizi e iniziative che ne rafforzino il ruolo e ne facilitino il benessere.

6. Coinvolgere l'opinione pubblica in azioni concrete per costruire una società più giusta e solidale, organizzando eventi, campagne, meeting progetti che promuovano i valori della vita, dell'accoglienza e analizzando i fenomeni sociali attuali per fornire strumenti di comprensione e riflessione alle famiglie.

7. Creare un ecosistema formativo, attraverso la collaborazione tra istituzioni pubbliche, enti ecclesiastici, associazioni e privati, al fine di offrire ai volontari percorsi di crescita professionale e personale.

8. Azioni di solidarietà a favore delle persone più fragili, attraverso donazioni, cessione di alimenti o prodotti di prima necessità, sostegno a distanza e progetti sociali.

La Fondazione si impegna ai fini di perseguire i suoi scopi statutari a rispettare le normative vigenti:

- legge n. 328 del 8 novembre 2000 art. 1, commi 1 e 2 della, e successive modificazioni;
- legge n.104 5 febbraio 1992 sugli interventi, servizi e prestazioni;
- legge n. 112 22 giugno 2016, e successive modificazioni;
- legge n. 53 28 marzo 2003, e successive modificazioni;
- decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008;
- legge n. 166 19 agosto 2016, e successive modificazioni.

ART. 4

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

4.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 La dotazione patrimoniale dell'Ente è costituita da:

- dal fondo di dotazione come risultante dal bilancio nella misura prevista dalla normativa regionale;
- dai contributi, donazioni, offerte di fondi finalizzati,

lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente

destinati ad incremento patrimoniale;

- da tutti i beni acquistati direttamente dalla Fondazione per il conseguimento dei propri fini.

4.3 Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.4 Le entrate della Fondazione sono costituite

- dai redditi del proprio patrimonio;

- dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall'ente;

- da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni ricevute da enti pubblici e soggetti privati per le finalità proprie della fondazione;

- da ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi e da ogni operazione economica e finanziaria connessa con l'espletamento delle finalità istituzionali.

4.5 È fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.6 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione previa autorizzazione dell'assemblea generale, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 5

PARTECIPANTI VOLONTARI

5.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.LGS. 117/2017.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Volontari" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti residenti in Italia o all'estero che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione può altresì procedere, ricorrendo giustificati motivi, all'eventuale esclusione dalla categoria dei Partecipanti di uno o più soggetti.

ART. 6

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

6.1 Qualora siano ammessi Partecipanti, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

6.2 L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

6.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

6.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

6.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età o da un delegato nominato dal consiglio di amministrazione

6.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

6.7 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

6.8 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Organi della Fondazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Comitato scientifico.

ART. 8

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è costituita dai membri Fondatori, ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione che provvede a:

- a) nominare il Consiglio di Amministrazione;
- b) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto;
- c) approvare il programma annuale e pluriennale delle

attività;

d) ammettere, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nuovi membri. Non può essere nominato come nuovo membro e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

e) Approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dello Statuto;

f) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

ART. 9

RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di tutti i Membri, in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con almeno la presenza di due terzi dei membri. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail o altri mezzi telematici, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I Membri possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro membro o persona indicando l'eventuale limite di mandato del delegato.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'incremento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole di tutti i Membri.

Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

ART. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "Consiglio"). È composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri incluso il Presidente.

I consiglieri devono essere persone che per la loro

competenza, professionalità, disponibilità e curriculum

siano ritenute idonee alla amministrazione della Fondazione.

10.2 I membri del Consiglio di Amministrazione iniziale sono nominati nell'atto costitutivo. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Consiglio in scadenza.

10.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 5 (cinque) esercizi, e decadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

10.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

10.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio d'Amministrazione coopta il nuovo membro, previo parere favorevole dell'assemblea generale, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del consiglio.

ART. 11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) redige la relazione annuale predispone e ne esegue i programmi;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. G del D. Lgs.117/2017;
- c) redige e approva annualmente entro il mese di giugno il bilancio sociale ai sensi dell'art. 16 del presente statuto;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) conferisce incarichi professionali, provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- f) approva eventuali regolamenti interni;
- g) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- h) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- i) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice-Presidente a qualsiasi titolo cessati;
- j) coopta i Consiglieri a qualsiasi titolo cessati, dopo aver acquisito il parere vincolante dell'assemblea;
- k) delibera l'accettazione di lasciti testamentari nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- l) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà

essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;

m) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto;

n) delibera le modifiche dello statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge.

11.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Il Consiglio può delegare, ai fini di realizzare un prefissato obiettivo, parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo, composto da tre persone di cui almeno una sia dei suoi membri e 2 dell'assemblea generale; può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

11.3 Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione previo parere vincolante all'assemblea generale. I nuovi membri decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- programma anno per anno l'attività sociale;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- propone, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto, sottoponendole poi al parere vincolante dell'assemblea generale;
- propone lo scioglimento della Fondazione, sottoponendola al parere vincolante dell'assemblea generale
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

ART. 12

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione esercita il suo mandato in seduta ordinaria una volta l'anno.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno due dei consiglieri, con Avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera

raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o

semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica.

I membri dell'Organo di Controllo e dell'Assemblea generale possono essere presenti alle adunanze.

12.3 Il Consiglio Di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto e a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

12.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

12.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, e in tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente.

La riunione può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali da consentire al Presidente di accertare gli interventi di essi, di regolare lo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito a tutti i partecipanti di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto

ART. 13

PRESIDENTE

13.1 Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

13.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13.3 Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;
- firma tutti gli atti della Fondazione;
- predispone lo schema di bilancio;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento;
- ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

VICE PRESIDENTE

14.1 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

14.2 Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vicepresidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

ART. 15

SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione oppure anche al di fuori degli stessi.

I suoi compiti e la sua retribuzione verranno determinati all'organo che lo nomina. In generale, collabora con il Presidente in particolare nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla corrispondenza, alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e alla conservazione dell'archivio della Fondazione.

ART.16

ORGANO DI CONTROLLO

16.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per 3 (tre) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere

riconfermati.

16.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai Quali Si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

16.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione.

16.7 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

16.8 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

ART. 17

COMITATO SCIENTIFICO

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, un Comitato Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea dei partecipanti ed è composto da tre/cinque o sette membri (compreso il Direttore scientifico) di comprovata e riconosciuta competenza scientifica, esterni rispetto al

consiglio di amministrazione della Fondazione.

17.2 I componenti il Comitato, ad eccezione del Direttore Scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente il Comitato, questo sarà sostituito da altro soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione per il residuo periodo del mandato. I componenti il Comitato cessano in ogni caso al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

17.3 Il Comitato Scientifico viene informato dal Direttore Scientifico sull'attività della Fondazione e formula al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sulle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 18

COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

18.1 Agli amministratori, revisori e membri dell'organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori.

18.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 19

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

19.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio avrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 (trenta) giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate all'utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.2 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, membri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi Sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

20.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, una volta esaurita la liquidazione, il patrimonio della Fondazione che residua sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21

CLAUSOLA ARBITRALE

21.1 Senza pregiudizio per i poteri di controllo della Fondazione da parte delle Autorità, tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia.

21.2 L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà in Brescia.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero

Articolo 22

Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile in tema di Fondazioni, il D. Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.to LUCA PEDRONI

F.to SABINA PAZZINI

F.to PIERANGELA FERRAZZOLI

F.to GIANCARLO CAMARDELLA Notaio Sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.235
DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011
Firmato digitalmente Giancarlo Camardella